



COMUNE DI ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 54 del 11-07-2024

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese di **Luglio** alle ore **17:01** e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	CREMONINI MAURIZIO	Presente	14	GIOVANNELLI GIOVANNI	Assente
2	GIORDANI FRANCESCO	Presente	15	ANASTASIO ANTONIO	Presente
3	IACOANGELI MAURO	Presente	16	LEONI ELEONORA	Assente
4	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente	17	ROSSI GIANCARLO	Assente
5	LUDOVICI EDELVAIS	Assente	18	LUDOVICI CALLIOPE	Presente
6	MONTESI ALBERTO	Presente	19	ERRIU SIMONE	Presente
7	COFANO ANTONIA	Presente	20	CARATELLI SANDRO	Assente
8	SARRECCHIA DAVIDE	Presente	21	VOLANTE CASSANDRA	Assente
9	MONTESI MAURICE	Assente	22	MARI ALESSANDRO	Assente
10	MICOLI EMANUELA	Assente	23	TEDESCO ROBERTA	Assente
11	ORTOLANI VERONICA	Presente	24	VITA LUCA	Assente
12	ROMA RICCARDO	Presente	25	MARTINELLI NIKO	Assente
13	MARCUCCI FRANCO	Presente			

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 12

Assume la Presidenza il SIG. FRANCESCO GIORDANI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Estero, Ferrante, Assaiante, Orakian, Quartuccio, Bardi.

Presenzia il Responsabile del Servizio "Politiche Ambientali e del Territorio, Gestione dei Rifiuti e Servizi Cimiteriali - Programmazione, Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche - Progettazione e ricerca

finanziamenti LL.PP., Arch. Claudio Sciacchitano. Si dà atto che l'indicazione dei presenti e degli assenti è riferita al momento dell'apertura del presente punto all'ordine del giorno e che nel verbale sono riportate, nel dettaglio, le variazioni relative alle presenze ed alle assenze nel corso della trattazione e della votazione.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, è stato validato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 53 dell'11/07/2024;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Considerato che:

- per le annualità 2024-2025-2026, è possibile provvedere al riallineamento delle componenti di costo ai dati risultanti da fonti contabili dell'anno a-2 solo in sede di aggiornamento biennale del PEF;

- per tenere conto dell'incremento dei costi verificatisi negli anni, l'Autorità consente di inserire tali maggiori costi nelle componenti a conguaglio 2024 e 2025.

Comune di ARDEA			
Costi	Parte Variabile	Parte Fissa	Totale
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	1.664.431		1.664.431
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	3.192.107		3.192.107
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR			-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.644.218		2.644.218
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTV	-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)			-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ARCONAI	-		-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)ARCONAI	-	163.298	- 163.298
IVA indetraibile parte variabile	676.613		676.613
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTV	-		-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL		1.077.162	1.077.162
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC		168.675	168.675
Costi generali di gestione CGG		155.519	155.519
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		-	-
Altri costi COAL			-
Costi d'uso del capitale CK		2.598.656	2.598.656
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COIEXPTF			-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+γ)RCTF/r			-
Iva indetraibile parte fissa		143.541	
Detrazioni di cui al comma 4.6 dell'MTR-2 (limite di crescita)		- 395.281	- 395.281
Totale	8.014.071	3.748.272	11.762.343
Incidenza	68,13%	31,87%	100,00%
Previsione entrata			11.762.343
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	- 19.000		- 19.000
Maggiore entrate anno precedente	- 306.307	- 166.580	- 472.887
Entrata teorica	7.688.764	3.581.692	11.270.456

Considerato che:

➤ Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

➤ la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

➤ la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;


➤ per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:

a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa

b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa

c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

➤ il costo presunto, per l'anno 2024, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 11.270.456,00 e comprende i costi fissi, pari al 31,78% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 68,22% come di seguito meglio rappresentato:



➤ l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

➤ che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei criteri di cui all' D.p.r. 158/1999, per cui:

79,70 % a carico delle utenze domestiche;

20,30 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tenuto conto altresì che

- il PEF aumenta del 9,6% rispetto a quello del 2023;
- il valore del PEF determina l'entrata complessiva della TARI e quindi delle singole tariffe applicate;
- i coefficienti definiti dal DPR 158/1999, che permettono una distribuzione delle entrate all'interno delle singole categorie - utenze domestiche (attribuzione in relazione alla composizione del nucleo e delle superfici) e utenze non domestiche (attribuzione per categoria di attività e superficie), tali parametri nel 2024 sono risultati invariati rispetto all'anno precedente;
- il numero degli utenti su cui distribuire l'entrata prevista (sia per le domestiche che per le non domestiche) sono mutati rispetto al 2023. A seguito della bonifica delle banche dati effettuata dalla Municipia Spa, nel 2024 le utenze domestiche diminuiscono di oltre 1.100 unità. Anche le utenze non domestiche diminuiscono rispetto al 2023. Tutto ciò, a parità di altri fattori, porta ad un aumento della tariffa (che si aggiunge a quello già determinato dall'aumento del PEF);
- le agevolazioni previste nel 2024 risultano maggiori rispetto al 2023;
- Le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina 2/2020 rappresentano voci di entrata che finanziano indirettamente la TARI, riducendo la somma definitivamente a carico dei contribuenti. Fanno parte di tali voci:
- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

Nello specifico, le "entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione TARI per omesso ed infedele denuncia" ed incassate nell'anno 2023 che aumentano il gettito totale proveniente dalla TARI devono essere restituite ai contribuenti attraverso una detrazione dal totale tariffario sul quale verranno determinate le tariffe per l'anno di riferimento e non una riduzione dei costi determinati in base al metodo ARERA. L'importo relativo a tale voce, comunicato dalla Municipia Spa è di € 472.887,00.

- con riferimento alle tariffe ordinarie l'incremento medio rispetto al 2023 risente:
 - dell'aumento del PEF
 - della diminuzione della platea delle utenze
 - della diversa gestione delle agevolazioni (e anche dell'aumento delle stesse).

Di seguito si evidenzia la composizione degli aumenti in termini assoluti e di variazione percentuale:

COMPOSIZIONE DEGLI AUMENTI SULLE TARIFFE ORDINARIE (SENZA AGEVOLAZIONI)

	euro	var%
Tariffa media per utenza 2023 (*)	276	
effetto aumento PEF (a parità di famiglie e senza agevolazioni area evasiva)	26	9,52%
effetto inserimento area evasiva (a parità di famiglie)	- 13	-4,58%
effetto diminuzione famiglie	11	4,09%
effetto agevolazioni	22	7,97%
Tariffa media per utenza ordinaria 2024 (*)	323	17,00%

(*) calcolata solo in base ai nuclei familiari e non delle superfici

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui all'**Allegato** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- il Decreto n. 270/2023 Sindaco Metropolitan di Città Metropolitana di Roma Capitale, il quale fissa nella misura del 5% il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA);

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'estensione del termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2024, approvato con emendamento del Governo;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

Visto l'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.»

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all' articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato il vigente Regolamento della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 dell'11/07/2024 il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato commi 659 e 660 ed in particolare:

- l'art. 20 comma e) Strumento di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti. La riduzione verrà stabilita annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe.
- l'art. 20 comma f) Altre agevolazioni "tipiche" che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe.
- l'art. 23 comma e) Altre agevolazioni "atipiche" che verranno stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale in fase di determinazione delle tariffe.

Vista la volontà dell'Amministrazione di approvare le seguenti ulteriori riduzioni per l'annualità 2024:

- l'art. 20 comma e) Strumento di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti. La riduzione è stabilita nella misura del 30% solo nella parte variabile;
- l'art. 23 comma e) Altre agevolazioni "atipiche": Agevolazione per le vittime del dovere, del terrorismo e loro familiari. La riduzione è stabilita nella misura del 30% solo nella parte variabile;

Atteso che per le riduzioni "tipiche" la copertura finanziaria è posta a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, mentre per quelle "atipiche" la copertura finanziaria è posta a carico del bilancio comunale e trovano copertura nello stanziamento di Bilancio 2024 Capitolo 108012.1;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento generale delle entrate comunali

il D.lgs n. 267/2000;

il D.lgs n. 118/2011

la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

con votazione unanime favorevole

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate

1. di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	a) una persona	0,8189	201,21
2	b) due persone	0,8951	253,27
3	c) tre persone	0,9713	253,27
4	d) quattro persone	1,0475	247,64
5	e) cinque persone	1,1141	265,93
6	f) sei o più persone	1,1713	263,12

1. di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 52 in data 11/07/2024, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

- l'art. 20 comma e) Strumento di compostaggio per lo smaltimento in proprio della frazione organica dei rifiuti. La riduzione è stabilita nella misura del 30% solo nella parte variabile;

- l'art. 23 comma e) Altre agevolazioni "atipiche": Agevolazione per le vittime del dovere, del terrorismo e loro familiari. La riduzione è stabilita nella misura del 30% solo nella parte variabile;

3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;

4. di stabilire che le scadenze delle rate sono le seguenti:

- prima rata e rata unica della TARI: 30 settembre 2024;

- seconda rata: 30 novembre 2024;

- terza rata: 28 febbraio 2025;

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione unanime favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea, 12-06-2024

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

AREA 2 - ECONOMICO - FINANZIARIA:

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 12-06-2024

IL DIRIGENTE
DOTT. PIERLUIGI FLORIDI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

IL PRESIDENTE
SIG. FRANCESCO GIORDANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione:

|X| - è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000;

|| - è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO